

« Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione dell'ufficio di revisione istituito col regio decreto del 30 novembre 1869, n° 5434, sarà annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei conti entro i limiti di riscontro di cui all'articolo primo. »

Ora l'onorevole Spaventa propone, e Commissione e Ministero accettano che dopo il secondo capoverso « L'amministrazione delle ferrovie romane disporrà, ecc. » si dica:

« Le situazioni mensili della cassa centrale e le contabilità mensili dei diversi servizi saranno trasmesse dalla ragioneria dell'amministrazione ferroviaria alla Corte dei conti. »

Poi nell'ultimo capoverso si è concordato di porre:

« Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione della ragioneria sarà annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei conti. »

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 5 divenuto 4, colle modificazioni che ho lette.

(È approvato.)

« Art. 6 che diviene 5. Le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale che cessa al 31 dicembre 1881, saranno versate nelle tesorerie dello Stato imputandone l'ammontare sopra un capitolo speciale del bilancio dell'entrata del 1882. Nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici pel 1882 sarà stanziata in apposito capitolo la somma occorrente per lavori di completamento delle linee e per le provviste di materiale mobile in aumento d'inventario pel detto anno 1882. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Anche sull'articolo 6 pregherei l'onorevole ministro di darmi qualche schiarimento. L'articolo 6 dice: « Le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale che cessa al 31 dicembre 1881, saranno versate nelle tesorerie dello Stato. »

Ora, l'amministrazione delle ferrovie romane, va per conto dello Stato già da 2 anni, 1880 e 1881. Quando fu discussa la legge, se io non erro, nel Senato, fu fatta questa osservazione; si domandò, quale autorità avrebbe riscontrato, e riveduto i conti di quell'amministrazione, la quale sarebbe andata nell'interesse dello Stato dal principio del 1880 in qua. La legge del riscatto non provvide a questo bisogno. L'onorevole ministro, se sono stato bene informato, prese un mezzo impegno dinnanzi al Senato, di cercar modo cioè che le suddette contabilità, che riguardano molte e molte decine di milioni, sa-

rebbero rivedute da un'autorità competente. Io non so però da chi; nè nella relazione, nè nella legge, ho potuto trovare alcuna notizia intorno a questo argomento. Desidererei quindi qualche spiegazione dal ministro per tranquillità mia e della Camera. Si tratta, insomma, d'un'amministrazione di 70 od 80 milioni, per due anni, che è proceduta per conto dello Stato, ed i cui conti io non so da chi siano riveduti.

Secondo gli statuti sociali, i conti erano riveduti dai sindaci ed approvati dalle società; ma dal 1° di gennaio 1880, essa non ha avuto più interesse nella gestione, e sarebbe un'assurdità quindi il lasciare questi conti alla revisione dei sindaci nominati dalla società che non ha interesse nell'amministrazione e contentarsi dell'approvazione che essa sarà per dare ai medesimi.

Spero dalla cortesia dell'onorevole ministro qualche chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ricordo benissimo la discussione che fu fatta a questo riguardo davanti al Senato, ed anche gli impegni che io presi.

Nella legge non fu variato nulla per l'andamento dell'amministrazione, e quindi fu lasciato correre anche il sistema della revisione per mezzo dei sindaci: stando anche la finzione della società, perchè il Consiglio non era più che una finzione, il Governo lasciò che i conti fossero riveduti nel modo solito, non potendo fare altrimenti.

Io presi impegno anzi di presentare una relazione speciale sui conti delle Romane, e spero, fra poco tempo, di poterla anche presentare, conti però che saranno riveduti magari direttamente dalla Corte dei conti.

SPAVENTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Ringrazio l'onorevole ministro della spiegazione che mi ha dato, che mi soddisfa pienamente. Una volta che egli prende l'impegno di sottoporre questi conti alla Corte dei conti, non c'è altro da desiderare. Senonchè fo notare all'onorevole ministro che forse vi bisognerà uno speciale progetto di legge, perchè la Corte possa spiegare la sua autorità sopra conti che non sono domandati espressamente dalle leggi organiche.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 diventato 5, che ho letto.

(È approvato.)

Articolo 7 che diventa 6:

« Sarà presentata al Parlamento una relazione an-